



**Città di Trani**  
*Medaglia d'Argento al Merito Civile*  
**Provincia Barletta Andria Trani**

**AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. SETTORIALE 287  
N. GENERALE 1663 DEL 26/11/2018**

**OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER LA RICERCA DI  
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'INVITO ALLA  
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DELLA SOLA ESECUZIONE DEI  
LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI PIAZZA PLEBISCITO  
E LUNGOMARE CRISTOFORO C**



**Città di Trani**  
**Medaglia d'Argento al Merito Civile**  
**Provincia Barletta Andria Trani**

**AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE**  
**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. SETTORIALE 287**  
**DEL 26/11/2018**

**OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DELLA SOLA ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI PIAZZA PLEBISCITO E LUNGOMARE CRISTOFORO C**

**IL DIRIGENTE**

**Premesso che:**

- l'art.1, comma 1, del d.lgs. 285/1992, stabilisce che "la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo stato";
- l'art.5, comma 3, del d.lgs. 285/1992, stabilisce che: "i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali";
- l'art. 14, comma 1, del d.lgs. 285/1992, stabilisce che: " gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze; c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.";

**Considerato che:**

- è intenzione dell'Amministrazione Comunale provvedere con immediatezza ad interventi di manutenzione e messa in sicurezza della sede stradale carrabile e ciclabile di Piazza Plebiscito e Lungomare Cristoforo Colombo (tratto pista ciclabile) in quanto allo stato entrambe si presentano con evidenti sconnessioni, dislivelli o buche che non garantiscono più la sicurezza delle persone nell'ambito della circolazione stradale (intesa nell'accezione più ampia del suo significato) e che pertanto risultano essere non più idonee a garantire le principali condizioni di sicurezza della viabilità così come invece imposto agli Enti proprietari delle Strade ex. Art. 14 del D.lgs. 285/92 e s.m.i.;
- detta situazione si è continuata ad aggravarsi a seguito anche del cambiamento climatico che ha comportato un vertiginoso aumento delle buche sulle sedi stradali oltretutto delle lesioni della pavimentazione carrabile e ciclabile rendendo di fatto le stesse non più sicure sotto l'aspetto della sicurezza stradale;
- che vi sono situazioni pericolose monitorate ed aggiornate in tempo reale dal Comando di Polizia Locale inerente buche a cui, non basta la colmatare mediante il versamento di asfalto a freddo, ma necessita di un intervento deciso e risolutorio con la stesura di conglomerato bituminoso a caldo;
- La Cassazione civile, sez. III, 01/02/2018, (ud. 16/11/2017, dep.01/02/2018), sul punto in materia di responsabilità dell'Ente in materia di tutela delle strade, con ordinanza n. 2479 ha sancito che il Comune, proprietario della strada è ritenuto responsabile della morte di un conducente di un ciclomotore che nel percorrere una strada del centro cittadino perdeva il controllo del mezzo a causa della presenza di una transenna rovesciata in prossimità di un tombino con coperchio "traballante" e di un'ampia e profonda sconnessione del manto stradale cadendo e finendo investito da una vettura proveniente dall'opposta direzione di marcia. In punto di diritto la responsabilità da cose in custodia, ex art. 2051 del codice civile, postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stesso, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contratto con la cosa.  
Gli Ermellini evidenziano che ad integrare la responsabilità è necessario e sufficiente che il danno sia stato "cagionato" dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione casuale del danno della cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene.

**Visto:**

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare l'art. 32 comma 2, secondo cui *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”*;
- l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale disciplina le modalità di affidamento, da parte della stazione appaltante, di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del medesimo decreto;
- l'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 in forza del quale nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, anche di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del medesimo decreto, *le stazioni appaltanti rispettano i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione*;

**Rilevato che:**

- la scelta dell'operatore economico sarà effettuata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del d. lgs. 50/2016, mediante procedura di acquisizione di servizi sotto soglia, con invio di rdo sulla piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione (mepa), ad operatori economici abilitati, iscritti e presenti e che abbiano manifestato interesse
- che, in ragione dell'importo complessivo stimato e dell'opportunità di individuare operatori economici con determinati requisiti al fine di ottenere un adeguato servizio, nonché della necessità di contenere entro ristretti limiti temporali la durata del procedimento, è giustificato il ricorso alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- che la procedura di affidamento di cui all'art. 36, comma 2, lett.b), del D.Lgs. 50/2016, prevede la consultazione di almeno dieci operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici,

**Rilevato altresì che,**

- si rende necessario avviare la procedura di pubblicazione di un avviso esplorativo per la ricerca di manifestazioni di interesse finalizzata all'invito alla procedura negoziata per l'appalto della sola esecuzione dei LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI PIAZZA PLEBISCITO E LUNGOMARE CRISTOFORO COLOMBO (TRATTO PISTA CICLABILE) da rendersi noto a mezzo pubblicazione online sull'albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale del Comune al fine di consentire alle imprese di manifestare il proprio interesse alla procedura di che trattasi, evidenziando che con il predetto avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara d'appalto di evidenza pubblica, ma esclusivamente finalizzata alla ricerca di operatori economici che manifestino interesse all'affidamento dell'incarico;

**Accertata** la competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 107 del T.U.EE.LL. approvato con decreto L.vo n.267/2000;

**Considerato** che la presente determinazione è stata redatta tenendo conto di quanto previsto dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018;

**D E T E R M I N A**

Per quanto in premessa e che qui si intende integralmente riportato e riscritto:

1. di avviare la procedura di pubblicazione di un avviso esplorativo per la ricerca di manifestazioni di interesse finalizzata all'invito alla procedura negoziata per l'appalto della sola esecuzione dei LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI PIAZZA PLEBISCITO E LUNGOMARE CRISTOFORO COLOMBO (TRATTO PISTA CICLABILE) da rendersi noto a mezzo pubblicazione online sull'albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale del Comune al fine di consentire alle imprese la manifestazione d'interesse, evidenziando che con il predetto avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-concorsuale o di gara d'appalto di evidenza pubblica, ma esclusivamente finalizzata alla ricerca di operatori economici che manifestino interesse all'affidamento dell'incarico di applicare il criterio del minor prezzo per la selezione delle offerte ai sensi dell'art. 95, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
1. di approvare l'avviso esplorativo e relativo schema di domanda di partecipazione;
2. di dare atto che il presente provvedimento NON comporta impegno di spesa e che verrà affisso all'Albo Pretorio on Line ai fini della generale conoscenza e che è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito internet ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
3. La presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del Decr. Legisl. 30/6/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

**Il Dirigente AREA POLIZIA LOCALE E  
PROTEZIONE CIVILE**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23 del D.Lgs. 4/3/2000 e art. 21 D.lgs 82/2005 da:

Leonardo Cuocci Martorano;1;8975860

L'Addetto alla Pubblicazione

3372

**ATTESTA**

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune.

Trani, li 27/11/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE



Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal 27/11/2018 al 12/12/2018 e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, li 27/11/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE